

PDF Eraser Free



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 12340 / 2020 promossa da:

nato in PAKISTAN in data 10/10/1997
rappresentato e difeso dall'Avv. VILARDI ELEONORA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo- UNITA' DUBLINO
Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Donata Clerici	Presidente Rel. Est.
Tiziana De Fazio	Giudice
Daniela Culotta	Giudice

Avente ad oggetto: Impugnazione, ai sensi degli artt. 3 D. L.vo 25/2008 e 737 CPC, del provvedimento di trasferimento nello *Stato Competente ex Reg. UE 604/2013*

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

PREMESSE IN FATTO

Con atto in data **12.11.2018**, notificato al Sig. _____ in data 14.1.2019, il **Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione** Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo-UNITA' DUBLINO, premesso:

- che l'istante aveva presentato domanda di Protezione Internazionale in Italia il 21.9.2018;
 - che l'interessato aveva presentato il 18.7.2018 analoga domanda di Protezione Internazionale in Bulgaria;
 - che l'Unità Dublino Italiana aveva indirizzato alla Bulgaria la richiesta di presa in carico in base all'art. 18.1(b) del Reg. UE 604/2013;
 - che la Bulgaria in data 17.10.2018 aveva riconosciuto la propria competenza;
- disponeva il trasferimento della ricorrente in Bulgaria, ritenuto Paese membro sicuro, e non ravvisando motivi per assumere la competenza ai sensi dell'art. 17.1 del Reg. Dublino.

Avverso il provvedimento, il ricorrente proponeva impugnazione avanti al Tribunale di Roma il quale, con decreto in data 18.3/14.4.2020 dichiarava la propria incompetenza per territorio.

Con atto depositato il 14.7.2020 il ricorrente ha riproposto la domanda volta all'annullamento del provvedimento di trasferimento.

Con decreto del 31.7.2020 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di trasferimento del ricorrente.



PDF Eraser Free

Parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto della domanda.

o o o o o o

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.....Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. 604/2013, con riferimento alla mancata ricezione delle informazioni relative alla procedura di determinazione dello Stato membro responsabile, informazioni che non gli sarebbero state fornite neppure in sede di colloquio personale.

Il ricorrente, tuttavia, si è limitato a lamentare la violazione degli obblighi informativi ex artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013, senza allegare la lesione al diritto di difesa in ipotesi subito.

La Suprema Corte di Cassazione ha costantemente ribadito, in tema di protezione internazionale, il principio di diritto secondo cui eventuali vizi della decisione amministrativa impugnata non esonerano il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, bensì il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, con la conseguenza che il giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d'invalidità del diniego amministrativo, dovendo comunque il giudice pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto (tra le altre, Cass. civ. Sez. I, Ord. 30-09-2019, n. 24387).

Ne deriva che eventuali vizi di legittimità della decisione amministrativa impugnata in tanto rilevano in quanto abbiano in concreto compromesso le garanzie difensive del richiedente, impedendogli di esercitare in modo pieno ed effettivo il proprio diritto di difesa: effetto che non si è verificato nel caso di specie.

II. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 17 co. 1 Reg. Dublino 604/2008, anche ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento.

In particolare, il ricorrente ha dedotto carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei Richiedenti asilo in Bulgaria, in violazione degli artt. 3 co. 2 Reg. UE 604/2013 e 4 Carta di Nizza, ed ha precisato di aver fatto ingresso in Bulgaria nel mese di maggio 2018, e di essersi trasferito in Italia nell'agosto dello stesso anno. Nel corso del soggiorno in Bulgaria, assume il ricorrente di essere stato trattenuto in un centro chiuso per migranti, senza poter accedere ad informazioni circa la propria posizione giuridica ed al sistema di Protezione Internazionale, senza contatti con Autorità giudiziarie o altra organizzazione a tutela dei migranti, e senza aver mai sostenuto un colloquio, se non con un mediatore, il quale gli aveva spiegato che, se non avesse presentato domanda di Protezione Internazionale, sarebbe stato rimpatriato. Precisa altresì il ricorrente di aver poi presentato la domanda, ma di non essere a conoscenza di alcuna decisione nei suoi riguardi.

Il ricorrente risulta in effetti fotosegnalato in Bulgaria per Richiesta Protezione Internazionale in data 18.7.2018: non è dato conoscere l'esito della domanda.

In replica ai rilievi esposti dal ricorrente in merito alle modalità con le quali si era estrinsecata l'accoglienza in Bulgaria, parte resistente afferma che detto Stato è un Paese sicuro, avendo anche aderito al programma europeo di ricollocazione dei migranti, c.d. "relocation", e che si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU.

Nel merito, la domanda è fondata.

Si premette che l'art. 3.2 del Regolamento UE 604/2013 prevede che: *“Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno **fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che***



PDF Eraser Free

implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente”.

Secondo l'art. 17 *Clausole discrezionali*. 1. *In deroga all'articolo 3 paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di Protezione Internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento...*

Ora, nel rapporto **Amnesty International 2017/2018** sulla Bulgaria si legge:

“Il numero di rifugiati e migranti entrati in Bulgaria è diminuito ma sono continuate le segnalazioni di frequenti respingimenti, uso eccessivo della forza e furti da parte della polizia di frontiera. L'attraversamento irregolare del confine è rimasto reato e questo ha portato alla detenzione amministrativa di migranti e rifugiati, inclusi minori non accompagnati, il cui numero è aumentato.

Organizzazioni per i diritti umani hanno documentato numerose denunce di maltrattamenti di rifugiati e richiedenti asilo e condizioni di vita al di sotto degli standard nelle strutture di detenzione.

A febbraio, le autorità municipali della città di Elin Pelin si sono rifiutate di accogliere una famiglia siriana a cui era stato accordato lo status umanitario in Bulgaria. Il sindaco ha dichiarato pubblicamente che “i musulmani provenienti dalla Siria non [erano] benvenuti” e si è rifiutato di registrare la famiglia all'anagrafe o di fornire loro documenti d'identità. Altri comuni hanno mostrato un'analogia riluttanza a ospitare i rifugiati.

A luglio, il governo ha adottato il regolamento sull'integrazione dei rifugiati; tuttavia, ciò non è bastato a fornire un meccanismo efficace per l'integrazione. Secondo l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, il regolamento non ha affrontato il problema ricorrente dei comuni riluttanti a ospitare rifugiati né ha proposto misure per creare condizioni più favorevoli per l'integrazione nelle comunità locali. Inoltre, non è riuscito a rimediare alla mancanza di accesso dei rifugiati all'edilizia sociale, agli assegni familiari per minori o alla formazione linguistica, limitando così il loro godimento dei diritti economici e sociali.

Il governo ha emanato un'ordinanza, adottata a settembre, che ha ristretto la libertà di movimento dei richiedenti asilo registrati, imponendo limiti territoriali per i richiedenti asilo nei centri per rifugiati e vietando loro di recarsi al di fuori delle aree prestabilite.

Nonostante la Bulgaria si fosse impegnata ad accettare 1.302 richiedenti asilo da Grecia e Italia, nel quadro del progetto di ricollocazione d'emergenza dell'Eu, a fine anno aveva reinsediato solo 50 persone dalla Grecia. La Bulgaria non ha ricevuto rifugiati siriani dalla Turchia, nell'ambito dell'accordo di reinsediamento Eu-Turchia “uno in cambio di uno”, sebbene si fosse originariamente impegnata ad accettare 100 persone.”

Nella relazione AIDA sulla Bulgaria per il 2018 (consultabile su <https://www.asylumineurope.org/news/28-02-2019/aida-2018-update-bulgaria>) si riporta che l'8 novembre del 2018 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora riguardante l'errata attuazione della legislazione dell'UE in materia di asilo in Bulgaria. La Commissione ha riscontrato carenze nel sistema nazionale di asilo e nei relativi servizi di supporto, in violazione della disciplina sull'asilo e la Carta dei diritti fondamentali. Le preoccupazioni sono relative a: alloggio e rappresentanza legale di minori non accompagnati; corretta identificazione e



PDF Eraser Free

supporto di soggetti vulnerabili richiedenti asilo; fornitura di un'adeguata assistenza legale; e detenzione di richiedenti asilo, nonché salvaguardie nelle procedure di detenzione.

Ancora, vengono riportati i dati di arresti, violenze, rapine e pratiche umilianti diffusi lungo il confine con la Turchia. Le agenzie e le organizzazioni turche riportano cifre di 10.000 individui e oltre su base mensile, respinti collettivamente dalla Bulgaria e Grecia.

Informazioni preoccupanti e sinonimo di discriminazione sono quelle che si ricavano dalle percentuali di rigetti in base alla nazionalità: a titolo esemplificativo, cittadini di paesi come la Turchia, Ucraina, Cina e Algeria vedono le loro domande rigettate come manifestamente infondate, con tassi di riconoscimento dello 0%. Il tasso di riconoscimento dei richiedenti asilo afgani è migliorato dall'1,5% nel 2017 al 24% complessivo nel 2018, ma ancora solo a seguito di contenziosi dinanzi ai tribunali nazionali e ancora molto al di sotto dei tassi medi UE.

Il riconoscimento dei richiedenti iracheni ha continuato ad essere molto basso con il 12% di riconoscimento complessivo - il 3% per lo status di rifugiato e il 9% per la protezione sussidiaria.

I dati più drammatici concernono la collocazione e la detenzione dei Richiedenti asilo:

Il 17 dicembre 2018, il rifugio Vrazhdebna è stato chiuso per un periodo indefinito di tempo e i residenti sono stati trasferiti ad altri centri di accoglienza. Il SAR ha dichiarato di essere stato incapace di portare a termine le procedure di gara e di selezione per i servizi di sicurezza dei rifugi. Vrazhdebna per lungo tempo è rimasta l'unica struttura nazionale di accoglienza per asilo con condizioni di vita decenti e solo di recente è stata completamente rinnovata con finanziamenti dell'UE.

La Bulgaria ha ricevuto finanziamenti di emergenza AMIF per la costruzione di zone sicure per i minori non accompagnati nei rifugi Ovcha Kupel e Voenna Rampa a Sofia. Tuttavia, nessuna delle due zone sicure previste era pronta o funzionante a partire dalla fine del 2018.

Pertanto, nel 2018 è proseguita la collocazione di numerosi minori non accompagnati richiedenti asilo in dormitori misti.

Infine, quanto al trattamento di chi sia titolare di *status*, nessuna attività di integrazione è pianificata, finanziata o disponibile per la popolazione generale di rifugiati riconosciuti o detentori di protezione sussidiaria. Complessivamente 13 persone hanno beneficiato di un sostegno all'integrazione, ma tutte sono state trasferite con i finanziamenti previsti dal sistema di ricollocazione dell'UE, non dal meccanismo generale di integrazione nazionale. La situazione nazionale di "integrazione zero" in Bulgaria continua così per oltre 5 anni consecutivi.

La situazione così descritta non ha subito una evoluzione positiva nel periodo immediatamente successivo, al contrario si registrano su vari fronti dati in peggioramento: infatti, come si legge dal rapporto **AIDA** per il **2019** (consultabile su <https://www.asylumineurope.org/news/21-02-2020/aida-2019-update-bulgaria>), *in risposta alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea (CE) dell'8 novembre 2018 relativa all'errata attuazione della legislazione in materia di asilo dell'Unione europea (UE) in Bulgaria, il governo ha presentato per consultazioni pubbliche un progetto di proposta di modifica della legge sulla Asilo e rifugiati (LAR). Tuttavia, il nucleo della proposta non affronta le questioni sollevate dalla CE, segnatamente l'alloggio e la rappresentanza legale dei minori non accompagnati; la corretta identificazione e sostegno ai richiedenti asilo vulnerabili; la fornitura di un'adeguata assistenza legale; e garanzie per la detenzione. Inoltre, sebbene il progetto di proposta introduca disposizioni aggiuntive sull'accesso alle informazioni per i minori non accompagnati, elimina le attuali garanzie che delineano gli obblighi relativi ai loro rappresentanti legali, sollevando così ulteriori preoccupazioni al riguardo..*

Accesso al territorio : *nel 2019 sono continuati i respingimenti al principale punto di ingresso del paese, che confina con la Turchia. Inoltre, le autorità turche hanno riferito che 90.000 persone sono state trattenute nei primi nove mesi dell'anno nella provincia di Edirne, al confine sia la Bulgaria che la Grecia. Nel 2019, il monitoraggio delle frontiere nazionali ha registrato 337 presunti episodi di respingimento che hanno colpito 5.640 persone. Coloro che possono accedere al territorio possono anche transitare e uscire dal Paese senza essere individuati dalle autorità,*



PDF Eraser Free

strategia gestita da queste ultime per evitare ogni responsabilità ai sensi del Regolamento Dublino o degli accordi di riammissione. Di conseguenza, le statistiche ufficiali sui nuovi arrivi sono ai minimi dal primo afflusso nel 2013.

Determinazione e riconoscimento: *nonostante il basso numero di nuovi arrivi, il tasso di riconoscimento dei richiedenti asilo è rimasto molto più basso rispetto ad altri paesi europei, vale a dire l'11% per lo status di rifugiato e il 19% per lo status di protezione sussidiaria. Uno degli accordi amministrativi più controversi riguarda la possibilità per il superiore degli assistenti sociali di richiedere un riesame di una domanda di asilo qualora non sia d'accordo con la decisione proposta. Questa richiesta non necessita di essere motivata, né di seguire una specifica procedura scritta. Inoltre, nei casi in cui è stato ordinato un riesame, non vi sarà alcuna traccia o registrazione nel fascicolo del richiedente, sollevando così preoccupazioni in merito alla trasparenza e al rispetto delle pertinenti garanzie contro pregiudizi e corruzione. Quanto alle Capacità di accoglienza: durante la maggior parte del 2019 e al momento in cui scriviamo, i centri nazionali di accoglienza operavano intorno o al di sotto del 10% della loro capacità. Il rifugio Vrazhdebna a Sofia, riaperto nel maggio 2019 per la visita di Papa Francesco, ha iniziato ad accogliere regolarmente i richiedenti asilo solo a partire dalla fine di giugno 2019. Ad eccezione di questo centro, le condizioni nei centri di accoglienza nazionali sono rimaste pessime ; vale a dire pari o inferiore agli standard minimi previsti.*

Informazioni negative emergono altresì in merito: ai ritardi nel rilascio e nella registrazione dei richiedenti asilo che chiedono protezione internazionale mentre si trovano nei centri di detenzione preventiva (aumentati in modo significativo); in generale, in merito alla durata della detenzione dei richiedenti asilo in attesa della determinazione del loro status, di gran lunga superiore allo scopo e i limiti previsti dalla legge; al respingimento di coloro che richiedono la Protezione Internazionale per la prima volta, ancora in aumento nel 2019.

Importanti informazioni provengono anche dal Rapporto 2018 sulla Bulgaria del **Dipartimento di Stato americano** (consultabile su <https://www.ecoi.net/en/document/2004279.html>) in cui si confermano le violenze della polizia e della società contro migranti e richiedenti asilo, tra cui aggressioni, percosse e umiliazioni alle frontiere del paese e nei centri di detenzione e nei campi. A marzo due uomini hanno picchiato tre rifugiati eritrei recentemente trasferiti dall'Italia. Una delle vittime ha subito gravi ferite e ha ricevuto assistenza medica. I rifugiati eritrei hanno lasciato il paese e il governo ha abbandonato il caso. In diverse occasioni i sindaci si sono rifiutati di iscrivere i rifugiati con lo status riconosciuto, e i residenti locali hanno protestato contro i tentativi di rifugiarsi nei rispettivi luoghi. Inoltre, nel rapporto si rappresenta che i richiedenti asilo e i rifugiati che attraversano il confine in modo irregolare sono soggetti a detenzione. La legge limita il movimento dei richiedenti asilo dalla regione amministrativa in cui si trova il centro di accoglienza dove sono stati ospitati. La restrizione è valida fino al completamento della procedura di asilo.

Osserva, inoltre, il Collegio che, nel **rapporto ECRI** (European Commission against Racism and Intolerance) del 2018 sulla Bulgaria (reperibile sul sito web del Consiglio d'Europa), l'organismo ricorda che nel 2014 aveva raccomandato vivamente che le autorità bulgare organizzassero prontamente una campagna di sensibilizzazione per presentare i richiedenti asilo e rifugiati in una luce favorevole, per chiedere la tolleranza verso di loro, e per garantire che il pubblico comprendesse la necessità di una protezione internazionale. L'ECRI ricorda che la raccomandazione di cui sopra era stata formulata nel contesto di una situazione estremamente tesa in Bulgaria negli ultimi mesi del 2013, con un'esplosione di discorsi di odio xenofobi, alimentati da alcuni funzionari contro i rifugiati che erano entrati nel paese in gran numero a causa del conflitto in Siria. L'ECRI rileva che la situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati non è migliorata. Ad esempio, a novembre 2016, disordini sono scoppiati nel centro di accoglienza per rifugiati nella città di Harmanli, dove misure di quarantena sono state prese, secondo alcune fonti, per fermare la



PDF Eraser Free

diffusione di malattie infettive in risposta alle denunce dei residenti. L'organismo raccomanda alle Autorità del Paese di adottare misure urgenti.

Come si è anticipato, parte resistente nulla ha documentato con specifico riguardo alla qualità dell'accoglienza e della gestione delle procedure di Protezione Internazionale in Bulgaria, limitandosi a generiche enunciazioni di principio ed a negare che la Bulgaria presenti carenze sistemiche: si sostiene che la Bulgaria è un paese sicuro, avendo anche aderito al programma europeo di ricollocazione dei migranti, c.d. "*relocation*", e che si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU. Si richiama, infine, un rapporto ECRI con *valutazioni positive circa la lotta contro il razzismo ed ogni forma di discriminazione in quel Paese*. Circostanza, quest'ultima, che di per sé non vale a superare i plurimi aspetti di preoccupazione sopra riportati ed a scongiurare i rischi delineati.

In conclusione, il Collegio ritiene che, alla luce delle informazioni raccolte dalle fonti sopra riportate, acquisite anche in forza dei poteri istruttori officiosi, peraltro coerenti con quanto affermato dal ricorrente, ed in assenza di documentazione contraria della resistente, sia fondato il timore che il Sig. possa essere sottoposto, laddove trasferito in Bulgaria, a trattamenti inumani e degradanti.

La domanda deve essere quindi accolta.

Nulla sulle spese, tenuto conto il ricorrente vittorioso è ammesso al PSS.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Torino, 9/09/2020

Il Presidente est.
Donata Clerici

